



# **COMUNE DI MARTIGNACCO**

Provincia di Udine

## **REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 21.02.2011

## Art. 1 – OGGETTO

1 - Il presente Regolamento disciplina le modalità di contribuzione alla spesa da parte dei partecipanti ai soggiorni estivi per anziani autosufficienti di cui all'art. 3 del presente regolamento, residenti nel territorio dei Comune di Martignacco.

## Art. 2 – FINALITA'

1 - Il presente regolamento ha la finalità di favorire l'accesso ai soggiorni estivi per anziani autosufficienti alle persone in stato di bisogno.

2 - Il Comune, in autonomia o congiuntamente ad altri Comuni, può procedere all'organizzazione di soggiorni climatici presso località marine, montane e termali, secondo l'opportunità da valutarsi al momento dell'organizzazione.

## Art. 3 DESTINATARI DEI SOGGIORNI

1 - Possono partecipare ai soggiorni climatici i cittadini residenti nel Comune di Martignacco, in condizione di autosufficienza, di età non inferiore a 65 anni compiuti o da compiere nell'anno di riferimento. E' ammessa la partecipazione di persone di età inferiore ai 65 anni, nel caso di coppie (coniugi o conviventi), qualora uno dei partecipanti abbia l'età minima prevista, ovvero si tratti di cittadini che abbiano già partecipato negli anni precedenti.

2 - Per cittadino anziano autosufficiente si intende la persona autonoma in tutti gli atti della vita quotidiana.

## Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO

1 - L'accesso ai soggiorni estivi per anziani autosufficienti è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del richiedente.

2 - Al momento dell'iscrizione il richiedente è tenuto a versare un acconto stabilito dal Responsabile del Servizio.

3. – Il pagamento della quota fissata per la partecipazione dovrà comunque avvenire prima della partenza con le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio.

## Art. 5 – COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA

1 - Le persone partecipanti ai soggiorni per anziani autosufficienti sono tenute a compartecipare alla spesa tramite il pagamento di una quota individuale calcolata applicando l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) determinato ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni così come di seguito indicato:

<i>N.</i>	<i>FASCIA ISEE</i>	<i>PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE</i>
1	da € 0,00 a € 3.750,00	20%
2	da € 3.750,01 a € 7.500,00	35%
3	da € 7.500,01 a € 11.000,00	50%
4	da € 11.000,01 a € 14.500,00	65%
5	da € 14.500,01 a € 18.000,00	80%
6	ISEE mancante o > a € 18.000,01	100%

2 - La valutazione della situazione economica equivalente è determinata con riferimento al nucleo familiare della persona richiedente il soggiorno .

3 - La mancata presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) determina l'applicazione della percentuale di contribuzione massima prevista.

4 - Il mancato rinnovo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) determina l'applicazione della percentuale di contribuzione massima prevista.

5 - In caso di mancato pagamento da parte del partecipante al soggiorno lo stesso non potrà partecipare al soggiorno.

6 - Le fasce I.S.E.E. e le percentuali di contribuzione applicate possono essere adeguate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 6 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA IN CASO DI RINUNCIA

1 - Il Comune provvederà alla restituzione della quota anticipata al momento dell'iscrizione solamente se:

- la disdetta della partecipazione al soggiorno da parte dell'utente interviene prima della conferma da parte del Comune del numero definitivo dei partecipanti al soggiorno al Comune capofila (in caso di organizzazione congiunta con altri comuni) o alla struttura ricettiva (in caso di organizzazione autonoma);

- la disdetta interviene dopo la conferma da parte del Comune del numero definitivo dei partecipanti al soggiorno al Comune capofila (in caso di organizzazione congiunta con altri comuni) o alla struttura ricettiva in caso di organizzazione autonoma, e l'utente produce un certificato di ricovero in struttura ospedaliera o un certificato medico che comprovi l'impossibilità a partecipare al soggiorno.

2 - La rinuncia alla partecipazione comunicata dal richiedente nel corso del soggiorno ne determina la compartecipazione alla spesa con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

#### Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del consiglio Comunale che lo approva.

2 - Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicato nel Sito Internet comunale.

\*\*\*\*\*